

**CARTA DEI DIRITTI
DEL
CONTRIBUENTE**

(Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 37 del 11.02.2002)

CARTA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Tit. I	COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE E CONTRIBUENTE A TUTELA DELLA BUONA FEDE.	
Art. 1	Principio di collaborazione	Pag. 4
Art. 2	Tutela della buona fede	Pag. 5
Art. 3	Violazioni formali	Pag. 5
Tit. II	SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E CONOSCENZA DEGLI ATTI	
Art. 4	Esercizio della autonomia Regolamentare comunale	Pag. 7
Art. 5	Modelli di dichiarazione e di comunicazione	Pag. 7
Art. 6	Dichiarazioni per via telematica	Pag. 8
Tit. III	CHIAREZZA E TRASPARENZE DELLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE	
Art. 7	Regolamenti Comunali	Pag. 9
Art. 8	Adeguamento dei regolamenti tributari comunali	Pag. 9
Tit. IV	EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE	
Art. 9	Termini per le obbligazioni tributarie	Pag. 10
Tit. V	DIRITTO ALL'INFORMAZIONE	
Art. 10	Conoscenza degli atti	Pag. 11
Art. 11	Informazioni, Regolamenti, Tariffe e testi di legge	Pag. 11

	Art. 12	Diritto d'accesso	Pag. 12
	Art. 13	Versamenti diretti e ravvedimento operoso	Pag. 12
Tit. VI	PROCEDIMENTO TRIBUTARIO		
	Art. 14	Requisiti degli atti tributari	Pag. 13
	Art. 15	Esercizio dell'autotutela	Pag. 14
	Art. 16	Atti a titolo esecutivo	Pag. 15
	Art. 17	Ricorso amministrativo	Pag. 15
Tit. VII	VERIFICHE E CONTROLLI		
	Art. 18		Pag. 16
	Art. 19	Richiesta di documentazione o Informazioni	Pag. 16
	Art. 20	Accessi	Pag. 16
Tit. VII	DIRITTO DI INTERPELLO		
	Art. 21	Oggetto	Pag. 18
	Art. 22	Materie oggetto di interpello	Pag. 18
	Art. 23	Contenuto dell'istanza di interpello	Pag. 18
	Art. 24	Procedura	Pag. 19
	Art. 25	Efficacia	Pag. 19
	Art. 26	Risposta rettificativa o tardiva	Pag. 20
	Art. 27	Parere consultivo per l'interpello	Pag. 20
Tit. IX	NORME TRANSITORIE E FINALI		
	Art. 28	Decorrenza e validità	Pag. 21
	Art. 29		Pag. 21

TITOLO I

COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE E CONTRIBUENTE A TUTELA DELLA BUONA FEDE

Art. 1

Principio di collaborazione

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. L'ufficio comunale sulla base delle risorse disponibili, al fine di consentire al contribuente di adempiere correttamente e tempestivamente le obbligazioni tributarie, adotta le iniziative opportune di informazione anche telematica sulla normativa e negli atti amministrativi vigenti in materia tributaria.
3. Per i tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti dalla dichiarazione, il contribuente deve essere invitato, a mezzo del servizio postale, o per via telematica, o per via telefonica a fornire chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e, comunque, non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 2

Tutela della buona fede

1. Non sono irrogate sanzioni né applicati interessi moratori nel caso in cui il comportamento del contribuente sia stato posto in essere a seguito di ritardi, omissioni o errori del comune.
2. Fermo restando il contenuto dell'art. 2 del Regolamento Comunale per la determinazione delle sanzioni amministrative, approvato con delibera consiliare n. 234 del 29/12/1998, che disciplina le cause di non punibilità, non è punibile la violazione dipendente da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma violata.
3. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate.

Art. 3

Violazioni formali

1. Non è sanzionabile la violazione che non arreca pregiudizio all'esercizio dell'azione di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile, sulla determinazione dell'importo o sul versamento del tributo.
2. Ai fini della non punibilità della commessa violazione, le condizioni di cui al precedente comma, devono ricorrere congiuntamente. Se manca una delle suddette condizioni viene meno la possibilità di riconfigurare una violazione formale.
3. Continuano ad essere sanzionate tutte quelle violazioni per le quali il pregiudizio dell'attività di controllo risulta palese, quali:
 - a) L'omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione, anche se il contribuente ha adempiuto correttamente al pagamento,
 - b) La presentazione della infedele denuncia originaria o di variazione,
 - c) La mancata esibizione o trasmissione di documenti,
 - d) La mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o la loro mancata compilazione o la loro compilazione incompleta o infedele.

4. Le disposizioni esimenti di cui al presente articolo si applicano anche alle violazioni formali commesse prima dell'entrata in vigore della presente carta dei diritti del contribuente ed accertate successivamente. Tuttavia se il pagamento è stato eseguito sulla base di un provvedimento di irrogazione della sanzione divenuto definitivo, l'ente non deve rimborsare le somme incassate.

TITOLO II

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E CONOSCENZA DEGLI ATTI

Art. 4

Esercizio della autonomia regolamentare comunale

1. Il Comune si ispira, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, al principio che le obbligazioni tributarie comunali debbono essere assolte con il minor numero di adempimenti possibili e nelle forme meno costose per il contribuente.
2. Un ulteriore limite imposto all'esercizio dell'autonomia regolamentare è dato dal principio di uniformare il più possibile gli adempimenti posti a carico dei contribuenti nel territorio nazionale e di facilitare le informazioni di ciascun comune necessarie per far fronte alle obbligazioni tributarie.

Art. 5

Modelli di dichiarazione e di comunicazione

1. Il funzionario responsabile dell'imposta o della tassa approva con propria determinazione i modelli di dichiarazione per i quali non vi sono modelli ministeriali già adottati, curandone la redazione in modo che siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenza in materia tributaria.

2. I modelli di dichiarazione, completi delle relative istruzioni , sono messi a disposizione del contribuente anche per via telematica almeno trenta giorni prima della scadenza del termine .

Art. 6

Dichiarazioni per via telematica

1. Nell'ambito del processo di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, il Comune si adopera per realizzare l'invio delle dichiarazioni per via telematica, secondo modalità approvate dalla Giunta Comunale.

TITOLO III

CHIAREZZA E TRASPARENZE DELLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Art. 7

Regolamenti Comunali

1. I Regolamenti del Comune che contengono disposizioni tributarie devono menzionare l'oggetto nel titolo e nelle partizioni interne.
2. I Regolamenti sono accompagnati da una relazione redatta dal funzionario responsabile che ne illustra il contenuto e significato e che dà conto delle disposizioni di legge di regolamento richiamate.
3. I richiami alle disposizioni di legge o di regolamento riportano il contenuto sintetico delle norme richiamate, sì da facilitarne l'immediata comprensione.
4. Le modifiche ai regolamenti tributari devono riportare il numero e l'oggetto dell'articolo abrogato o sostituito o modificato. In quest'ultimo caso devono riportare le frasi o i periodi che vengono sostituiti o abrogati.

Art. 8

Adeguamento dei regolamenti tributari comunali.

1. I regolamenti esistenti sono adeguati ai principi di cui al precedente art. 7 entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui entra in vigore la presente "Carta dei diritti del contribuente".
2. Periodicamente la Giunta Comunale provvede alla redazione di testi dei regolamenti completi delle modifiche apportate dal Consiglio Comunale.

TITOLO IV

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Art. 9

Termini per le obbligazioni tributarie dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni .

1. Il termine di versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità è stabilito all'ultimo giorno del mese di marzo di ciascun anno.
2. In caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art.151, primo comma, secondo periodo del T.U. 18/08/2000, n.267, il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità può essere effettuato sino all'ultimo giorno del secondo mese successivo al predetto termine.

TITOLO V

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Art. 10 **Conoscenza degli atti**

1. Il Comune assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con busta riportante la dicitura "Riservata Personale" o mediante notificazione a mezzo dei messi comunali, con modalità idonea a garantire che il contenuto sia conosciuto solo dal destinatario.
2. Gli atti vengono comunicati al luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale risulta dalle informazioni in possesso del Comune, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.

Art. 11 **Informazioni , Regolamenti, tariffe e testi di legge.**

1. Il Comune assume tutte le iniziative necessarie a garantire la completa ed agevole informazione in ordine alle disposizioni tributarie comunali mettendo a disposizione gratuita dei contribuenti, presso gli uffici comunali, testi dei regolamenti, delle deliberazioni di approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali.

2. Il Comune rende disponibili gratuitamente i testi dei documenti di cui al primo comma anche per via elettronica.

Art. 12

Diritto d'accesso

1. Il contribuente ha diritto di accedere gratuitamente alle informazioni in possesso del Comune in ordine alla propria posizione tributaria.

Art. 13

Versamenti diretti e ravvedimento operoso

1. Per facilitare l'adempimento delle obbligazioni tributarie relative a tributi per i quali si effettuano versamenti diretti da parte del contribuente, il Comune consente il calcolo interattivo del tributo per via telematica sulla base delle aliquote e delle detrazioni ed agevolazioni deliberate. Consente, inoltre, per via telematica che il contribuente possa operare il calcolo del tributo tenendo conto del ravvedimento operoso.

TITOLO VI

PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

Art. 14

Requisiti degli atti tributari

1. Gli atti di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Cade l'obbligo di allegare atti che sono stati già comunicati all'interessato.
2. Gli atti di cui al primo comma devono contenere:
 - a) Il nominativo del funzionario che ha curato la pratica e presso il quale è possibile ottenere informazioni complete;
 - b) L'indicazione del responsabile presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) Le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale e l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Non si allegano atti catastali agli avvisi di liquidazione e di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili che riportino le seguenti informazioni:
 - a) Identificativi della unità immobiliare urbana e l'indirizzo della medesima;
 - b) Consistenza attribuita;
 - c) Ammontare della rendita;
4. Gli atti di liquidazione e di accertamento sono redatti dal funzionario responsabile dell'imposta e della tassa nel rispetto del principio di chiarezza e motivazione degli atti tributari.

Art. 15

Esercizio dell'autotutela

1. Il funzionario responsabile dell'imposta o della tassa esercita il potere di annullamento d'ufficio totalmente o parzialmente del provvedimento fiscale emesso di cui riscontri l'illegittimità, anche in pendenza di un giudizio.
2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, ovvero per esibizione di prove del pagamento regolarmente effettuato.
3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione analiticamente esposta nella motivazione dell'atto ed in particolare quando ricorrono i seguenti elementi:
 - Vicende fiscali analoghe conclusesi negativamente;
 - Valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.
5. Nel potere di annullamento di cui su commi precedenti deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
6. In caso di pendenza di giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
7. La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e nei termini indicati nel provvedimento.

Art. 16

Atti a titolo esecutivo

1. Negli atti emessi a titolo esecutivo va riportato il riferimento all'atto di accertamento o liquidazione di cui l'atto medesimo costituisce esecuzione.
2. Gli atti esecutivi eventualmente emessi in assenza di un precedente atto di accertamento o liquidazione sono nulli.

Art. 17

Ricorso amministrativo

1. Avverso gli atti tributari è ammesso il ricorso agli organi della giustizia amministrativa per motivi inerenti alla sola legittimità degli atti e del procedimento.

TITOLO VII

VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 18

1. Gli accertamenti finalizzati al recupero dell'evasione tributaria sono effettuati sulla base di indirizzi annualmente stabiliti dalla Giunta Comunale, tenuto conto della capacità operativa dell'ufficio, in relazione alla struttura organizzativa.

Art. 19

Richiesta di documentazione o informazioni

1. Al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Art. 20

Accessi

1. Gli accessi diretti alla abitazione privata e, comunque, al domicilio del contribuente, anche per acquisire informazioni sono consentiti solo nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle norme contenute nei seguenti commi, pena la nullità degli atti.
2. L'accesso deve essere preceduto da avviso da comunicare al contribuente almeno cinque giorni prima della verifica.

3. Nell'avviso di accesso deve essere richiamata la facoltà del contribuente di farsi assistere durante le fasi dell'accertamento da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi della giustizia tributaria.
4. L'accesso può avere luogo per le abitazioni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali, mentre per i locali adibiti ad attività produttive o di servizio si terrà conto dell'orario ordinario del loro esercizio.
5. Su richiesta del contribuente deve darsi atto nel verbale delle operazioni e delle osservazioni o rilievi del contribuente e del professionista che l'assiste.
6. Copia del verbale è consegnata al contribuente che dispone di 60 giorni per comunicare osservazioni o richieste che devono essere valutate dal responsabile del tributo.
7. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine indicato nel comma precedente, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

TITOLO VIII

DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 21

Oggetto

Il presente titolo è emanato in conformità al disposto della L. n.212 del 27/07/2000 , recante norme in materia dei diritti del contribuente, e disciplina il diritto di interpello dei contribuenti nell'ambito delle problematiche dei tributi comunali.

Art. 22

Materie oggetto di interpello

1. Possono essere proposte da ciascun contribuente al funzionario responsabile delle imposte o delle tasse specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie comunali a casi concreti e personali, qualora vi sia incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

Art. 23

Contenuto dell'istanza di interpello

1. Nell'istanza di interpello va indicata l'interpretazione che il contribuente ritiene più appropriata al caso la stessa istanza deve contenere:
 - I dati identificativi del contribuente, eventualmente, del suo legale rappresentante;
 - La descrizione del caso concreto e personale che deve essere circostanziato e specificato;
 - Il domicilio del contribuente o della persona a cui dovrà avere inviata la risposta;
 - La sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

2. In mancanza delle indicazioni di cui al precedente comma l'istanza è inammissibile, tuttavia, se l'istanza è priva di sottoscrizione, il contribuente deve essere invitato a sottoscriverla. Se lo fa entro trenta giorni, dal giorno in cui riceve l'invito, l'irregolarità è sanata.

Art. 24

Procedura

1. Il funzionario responsabile del tributo tenuto a rispondere deve far notificare la risposta o comunicarla mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro 120 giorni dalla data di ricezione dell'istanza o da quella in cui l'irregolarità viene sanata ai sensi del comma 2 del precedente articolo. E' possibile anche la risposta per via telematica se lo richiede preventivamente lo stesso interpellante.
2. La risposta deve essere motivata anche in caso di inammissibilità dell'istanza.

Art. 25

Efficacia

1. La risposta è per il Comune vincolante solo nei confronti del contribuente che ha presentato l'istanza limitatamente al caso concreto segnalato.
2. Salvo rettifica successiva, l'efficacia della risposta si prolunga anche in tutte le successive occasioni in cui il contribuente è tenuto a dare applicazione alla norma oggetto di interpello in fattispecie analoghe e riconducibili a quello prospettato dall'istanza.
3. In caso di mancata risposta entro il termine di 120 giorni, s'intende accolta l'interpretazione proposta dal contribuente nell'istanza di interpello e qualunque successivo atto dal Comune emanato in difformità di questa interpretazione è nullo.

Art. 26

Risposta rettificativa o tardiva

1. Anche decorso il termine di 120 giorni il funzionario responsabile può dare al contribuente una risposta diversa da quella fornita in precedenza ovvero dall'interpretazione che emerge dal silenzio assenso di cui al comma 3 del precedente articolo.
2. Se il contribuente ha già dato applicazione alla norma secondo il parere già espresso o formatosi per decorrenza dei termini viene meno qualsiasi pretesa tributaria nei suoi confronti, con l'obbligo per il contribuente in futuro nel caso in cui dovrà dare esecuzione alla norma, di applicare il parere definitivo del Comune.
3. Se il contribuente non ha ancora dato applicazione alla norma dopo l'intervenuto cambio di parere del Comune non può più uniformarsi al vecchio parere, in ogni caso, sarà tenuto a pagare l'eventuale maggior tributo dovuto e i relativi interessi, senza l'irrogazione delle sanzioni.
4. Se il contribuente ha dato attuazione alla norma prima del cambio di parere, ma nell'istanza aveva ommesso di specificare in modo chiaro e univoco il comportamento e la soluzione interpretativa che intendeva adottare, il Comune, nella sua attività accertativa, può recuperare il tributo e gli interessi senza la possibilità di irrogare sanzioni.

Art. 27

Parere consultivo per l'interpello

1. L'istanza di interpello, qualora coinvolga aspetti fondamentali dell'ordinamento dell'entrata tributaria può essere sottoposta all'esame del Ministero per il relativo parere.
2. Il funzionario responsabile dell'imposta o della tassa trasmette, entro 10 giorni dall'arrivo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con contemporanea comunicazione al contribuente interpellante, le istanze di interpello.
3. Il parere del Ministero in ordine all'istanza di interpello va richiesto nel termine di novanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il funzionario responsabile procede in assenza di parere.
4. Nella risposta all'istanza di interpello deve essere riportato, se espresso, il parere del Ministero, anche in modo sintetico.
5. Qualora il funzionario responsabile intende discostarsi dal parere espresso dal Ministero, deve motivare le ragioni, riportando l'iter logico e giuridico seguito per giungere a tale conclusione.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28

Decorrenza e validità

1. La presente "Carta dei diritti del contribuente" in vigore dal 1° gennaio 2002.
2. Dalla suddetta data non viene più applicata ogni altra norma locale non compatibile con le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo l'obbligo di cui al precedente art. 8 di adeguamento dei regolamenti esistenti e di redazioni dei nuovi testi regolamentari aggiornati con le modifiche approvate.

Art. 29

1. La delibera consiliare di adozione ed il regolamento sono resi noti informando la popolazione con comunicati stampa e inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante raccomandata a. r., ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 446/97, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.